SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Parma

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1996.

Istituzione di un gruppo di lavoro con il compito di coordinare le iniziative della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle politiche in essere nel settore della Società dell'informazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto, in particolare, l'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che dispone che «Il Presidente del Consiglio puo avvalersi di consulenti, e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Arturo Mario Luigi Parisi le funzioni relative all'informazione e l'editoria;

Ritenuta la necessità di coordinare le iniziative della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle politiche nel settore della Società dell'informazione;

Valutata l'opportunità di affidare tale coordinamento ad un gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un gruppo di lavoro con il compito di coordinare le iniziative della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle politiche in essere nel settore della Società dell'informazione.

Art. 2.

Il gruppo di lavoro di cui all'art. 1 è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria prof. Arturo Mario Luigi Parisi, ed è composto dal consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio ministro plenipotenziario dott. Roberto Nigido, dal capo del Dipartimento per gli affari economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Stefano Parisi, dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Mauro Masi, dal cons. Luigi Carbone e dall'ing. Alessandro Ovi esperto nel settore della comunicazione.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 il gruppo di lavoro può acquisire tutte le necessarie informazioni dalle pubbliche amministrazioni, da operatori ed esperti qualificati del settore nonché da organizzazioni di categoria. I componenti sono vincolati a mantenere riservate le informazioni ottenute e a non utilizzarle per fini estranei a quelli propri della loro attività istituzionale. Nell'ambito delle specifiche competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il gruppo di lavoro cura inoltre i progetti definiti dai vertici ministeriali dei Paesi facenti parte del G7 nell'ambito della Società dell'informazione.

Art. 4.

Il gruppo di lavoro curerà altresì la redazione del rapporto ufficiale che il governo italiano presenterà alla 5ª Conferenza interministeriale europea sui mass media (settembre 1997) sul tema «L'impatto delle nuove tecnologie della comunicazione sui diritti umani e sui valori democratici».

Roma, 10 ottobre 1996

Il Presidente: PRODI

96A6999

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 1996, n. 557.

Regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visti l'art. 61 del citato testo unico, che prevede le disposizioni generali per l'applicazione di altre imposizioni indirette diverse dalle accise, ed il successivo art. 62, che sottopone ad imposta di consumo gli oli lubrificanti, i bitumi e gli altri prodotti ivi indicati;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;

Considerato che l'adeguamento al parere del Consiglio di Stato nella parte in cui si chiede di stabilire l'obbligo di una preventiva comunicazione, da parte dei soggetti obbligati d'imposta, della ricezione di partite di prodotti di provenienza comunitaria non appare necessario, essendosi provveduto a rendere più probante la documentazione commerciale che scorta i suddetti prodotti nonché a ridurre, da sette a tre giorni, il termine entro il quale i suddetti soggetti devono comunicare all'amministrazione l'avvenuta ricezione delle partite medesime;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3907 del 10 luglio 1996;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oli lubrificanti, anche rigenerati, tal quali o contenuti in altre merci o prodotti, di cui all'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», quando siano destinati ad usi diversi dalla combustione o carburazione, e ai bitumi di petrolio. Si applicano, inoltre, agli oli minerali greggi, agli estratti aromatici, alle miscele di alchilbenzoli sintetici ed ai polimeri poliolefinici sintetici di cui all'art. 62, comma 6, del testo unico, intendosi per lubrificazione meccanica ogni applicazione che comporti la funzione, anche congiuntamente ad altre, di ridurre l'attrito tra parti di meccanismi in movimento relativo tra loro.

Art. 2.

Impianti di produzione

1. I soggetti che intendono fabbricare i prodotti di cui all'art. 1 presentano denuncia all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti indicato con la sigla «UTF», competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attività.

2. La denuncia è compilata in duplice esemplare e contiene la denominazione della ditta, la sede, il codice fiscale o la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'opificio, nonché il relativo numero di telefono e di fax. La denuncia, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, contiene una dichiarazione in cui il suddetto rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso, da parte della ditta, di tutte le altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attività, è corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custodite le materie prime ed i prodotti di cui all'art. 1, e riporta le seguenti ulteriori notizie:

a) il numero dei locali di cui si compone l'opificio e l'uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;

b) la descrizione delle apparecchiature e la potenzialità degli impianti di deposito e di produzione;

c) la descrizione dei processi di lavorazione;

d) la quantità massima delle materie prime e dei prodotti finiti che si possono trovare nello stabilimento e che si presume di poter, rispettivamente, impiegare od ottenere nell'anno;

e) gli estremi delle autorizzazioni o delle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con la ditta, al controllo della taratura dei serbatoi destinati alla custodia delle materie prime e dei prodotti finiti, effettua, qualora lo ritenga opportuno, esperimenti di lavorzione per la determinazione delle rese, prescrive, nei casi previsti, le misure necessarie per l'esecuzione di controlli della produzione, comunica l'ammontare della cauzione, in misura pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente in un mese, con riferimento all'anno solare di attività, e del diritto annuale di cui all'art. 63, comma 2, del testo unico e rilascia la licenza fiscale prevista dall'art. 61, comma 1, lettera *d)*, del testo unico medesimo. Il diritto annuale è corrisposto nei termini di cui all'art. 63, comma 4, del testo unico. I soggetti di cui al comma 1 che intendono immettere o destinare all'immissione in consumo oli lubrificanti rigenerati ottenuti nei propri impianti con l'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 62, comma 5, del testo unico, devono munirsi della preventiva autorizzazione rilasciata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in duplice originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato al rappresentante medesimo, unitamente al primo esemplare della denuncia di cui al comma 1 vistato dal dirigente dell'UTF. Il secondo originale del processo verbale viene conservato agli atti dell'UTF insieme al secondo esemplare della denuncia di cui al comma 1.

5. Le modifiche che si intendono apportare alla situazione risultante dal verbale di verifica di cui al comma 4 sono denunciate preventivamente all'UTF.

6. Alla disciplina, di cui al presente articolo, sono anche assoggettate:

a) le ditte che ottengono oli lubrificanti o le preparazioni lubrificanti della voce NC 3403 mediante miscelazione di basi lubrificanti, sostanze varie ed additivi;

b) le ditte fabbricanti additivi contenenti i prodotti di cui all'art. 1, anche con l'aggiunta dei prodotti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del testo unico, diversi dai lubrificanti, destinati alle ditte di cui alla lettera *a)* ed ai soggetti di cui al comma 1;

c) le ditte che procedono all'ossidazione od alla miscelazione di bitumi sui quali non è stata corrisposta l'imposta;

d) le ditte che confezionano prodotti di cui all'art. 1 non sono assoggettati ad imposta.

7. Le ditte di cui al comma 6 dichiarano nella denuncia di cui al comma 1 la composizione fiscalmente rilevante dei prodotti ottenuti ed indicano il tipo di confezionamento, che, se modificato, e preventivamente segnalato all'UTF. Per tali ditte il riscontro della correttezza delle tabelle di taratura puo essere effettuato dall'UTF nell'ambito dei controlli eventuali e successivi. Qualora le ditte di cui al comma 6, lettera *b)*, immettano in consumo gli additivi prodotti destinandoli ad essere aggiunti a carburanti o combustibili, sono tenute ad assolvere l'accisa prevista dall'art. 21, comma 2, del testo unico, con l'osservanza delle norme vigenti.

8. I soggetti che effettuano, da propri depositi ovvero direttamente da quelli di venditori residenti in altri Paesi comunitari, la prima immissione in consumo di prodotti di cui all'art. 1 di provenienza comunitaria, sia tal quali che contenuti in altre merci o prodotti, presentano la denuncia di cui al comma 1, corredata, se trattasi di ditte esercenti deposito, di planimetria e tabelle di taratura dei serbatoi, prestano la prescritta cauzione e si muniscono della licenza di cui al comma 3; sono compresi fra tali soggetti anche coloro che si approvvigionano direttamente, con carattere di continuità, di prodotti comunitari per lo svolgimento della loro attività professionale, Nel caso di ricezione da parte di un medesimo soggetto, in più di una località, per la prima immissione in consumo, di prodotti di cui all'art. 1 di provenienza comunitaria contenuti in altre merci, la denuncia di cui al comma 1, contenente anche l'indicazione delle suddette località, può essere presentata all'UTF nel cui territorio di competenza e ubicata la sede legale del soggetto medesimo. Al suddetto UTF deve essere presentata la dichiarazione mensile d'immissione in consumo di cui all'art. 4, comma 1. Il predetto ufficio provvede ad inviare copia di tale dichiarazione agli UTF nel cui territorio di competenza si trovano le località di immissione in consumo, per gli eventuali riscontri.

9. I soggetti, diversi da quelli di cui al comma 8, che acquistano da un Paese comunitario i prodotti di cui all'art. 1 allo stato tal quale, in quantitativi complessivamente superiori a 10 kg, sono tenuti al pagamento dell'imposta entro trenta giorni dall'arrivo della merce ed a conservare il documento d'acquisto o, in mancanza, una dichiarazione di vendita del cedente, durante il trasporto e fino al pagamento dell'imposta; sono, inoltre, tenuti al pagamento, entro il medesimo termine di trenta giorni dall'arrivo della merce, del contributo dovuto al Consorzio obbligatorio degli oli usati dei cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, nonché all'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale sull'apposito capitolo di bilancio, mentre quello relativo al predetto contributo dovuto al Consorzio obbligatorio degli oli usati viene effettuato nella misura e secondo le modalità vigenti.

Art. 3.

Produzione ed estrazione

1. La fabbricazione o manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6, è sottoposta a controllo fiscale da attuarsi mediante verifiche e riscontri, con le modalità da stabilire dall'amministrazione finanziaria. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, comunicano all'UTF, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni, con nota in duplice esemplare riguardante un periodo non superiore ad un mese solare, gli orari di effettuazione delle lavorazioni, la quantità prevista della materia prima da trattare e dei prodotti da ottenere. Un esemplare della comunicazione, vistato dall'UTF, è custodito presso la fabbrica, per essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo e, terminata la lavorazione, è allegato al registro di cui al comma 3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 6, presentano la predetta comunicazione, riguardante un periodo non superiore ad un trimestre, con indicazioni di massima sul piano di lavorazione, e ne allegano un esemplare al registro di cui al comma 5.

2. Ultimata la lavorazione, i prodotti di cui all'art. 1 sono presi in carico nei registri di cui ai commi 3 e 5. Qualora, nel caso dei bitumi, risultasse tecnicamente difficoltosa la misurazione nei serbatoi di produzione, l'assunzione in carico può essere effettuata sulla base delle partite estratte. Se i suddetti prodotti sono ottenuti in una fabbrica di oli minerali soggetti ad accisa, l'estrazione delle singole partite deve essere comunicata all'ufficio finanziario di fabbrica con le stesse modalità stabilite per gli oli minerali soggetti ad accisa armonizzata.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, esercenti fabbriche di oli lubrificanti, tengono un registro di carico e scarico nel quale sono riportati giornalmente:

a) dalla parte del carico:

1) le basi lubrificanti e gli additivi prodotti nell'impianto;

2) le basi lubrificanti, gli additivi e le altre sostanze impiegate nella produzione, introdotti dall'esterno;

3) gli oli lubrificanti sfusi e quelli confezionati introdotti dall'esterno;

b) dalla parte dello scarico:

1) le basi lubrificanti, gli oli lubrificanti sfusi e quelli confezionati estratti, distinti a seconda che siano immessi in consumo con pagamento dell'imposta o per gli usi esenti di cui all'art. 62, comma 3, del testo unico, trasferiti agli impianti o depositi di cui all'art. 6, comma 1, trasferiti ad altri Paesi comunitari, o esportati; sono pure riportati eventuali cali, dispersioni o distruzioni.

4. Gli esercenti di opifici di rigenerazione di oli lubrificanti usati, oltre al registro di cui al comma 3, tengono un registro di carico e scarico della materia prima, sul quale riportano giornalmente, dalla parte del carico, gli oli lubrificanti usati introdotti e dalla parte dello scarico quelli passati alla lavorazione; tale contabilizzazione può essere effettuata anche con cadenza decadale, considerando la terza decade conclusa con la fine del mese. Resta fermo l'obbligo della tenuta della contabilità prevista per i prodotti soggetti ad accisa armonizzata eventualmente ottenuti nei predetti impianti.

5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, diversi dai fabbricanti di oli lubrificanti e quelli di cui all'art. 2, commi 6 e 8, tengono un registro di carico e scarico nel quale sono riportati, dalla parte del carico, le materie prime, i prodotti semilavorati, gli additivi ed i prodotti finiti ricevuti od ottenuti nell'impianto, e, dalla parte dello scarico, i prodotti finiti o semilavorati estratti, distinti a seconda della destinazione fiscale. Nel caso si tratti di prodotti di provenienza comunitaria contenuti in altre merci, nel registro è riportata soltanto, relativamente a ciascuna operazione di ricezione, la quantità delle suddette merci, con l'indicazione del quantitativo di prodotto tassabile contenuto in ogni singola unità.

6. L'assunzione in carico dei prodotti di cui all'art. 1 è effettuata per le quantità effettivamente pervenute; qualora le differenze rispetto ai documenti di accompagnamento superino le tolleranze ammesse dalla normativa doganale, ne viene data tempestiva comunicazione all'UTF. La contabilizzazione delle basi lubrificanti o degli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, di cui all'art. 62, comma 5, del testo unico, è effettuata distintamente da quella delle altre basi od oli lubrificanti. La custodia dei lubrificanti a diverso regime fiscale può essere effettuata promiscuamente. In tal caso gli ammanchi vengono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi introdotti. Per le introduzioni e le estrazioni senza corresponsione d'imposta, devono essere indicati, nei registri di carico e scarico, anche i mittenti ed i destinatari e gli estremi dei documenti di accompagnamento, di cui all'art. 6, comma 3. In caso di esportazione, nei registri sono annotati gli estremi della documentazione doganale comprovante l'avvenuta effettuazione di tale operazione. Per le operazioni di trasferimento in altri Stati comunitari nei registri sono annotati gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992.

Art. 4.

Dichiarazione mensile e corresponsione dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6, trasmettono all'UTF la dichiarazione mensile di cui all'art. 61, comma 1, lettera *e)*, del testo unico, dalla quale risultano i quantitativi di prodotto finito immessi in consumo e l'ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione è presentata entro il mese successivo a quello cui si riferisce; entro lo stesso termine è effettuato il pagamento, i cui estremi devono essere comunicati al competente UTF entro i cinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

2. La dichiarazione mensile di cui al comma 1 è presentata anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 8. In tal caso il momento dell'immissione in consumo si verifica, a norma dell'art. 61, comma 1, lettera *c)*, n. 2, del testo unico, all'atto del ricevimento dei prodotti di provenienza comunitaria da parte del soggetto acquirente, ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione dei suddetti prodotti, da parte del venditore residente in altro Paese comunitario, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

3. Per i prodotti d'importazione da Paesi terzi, non destinati a subire ulteriori lavorazioni od operazioni di confezionamento, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera *f)*, del testo unico l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e liquidata dalla dogana con le modalità previste per i diritti di confine.

Art. 5.

Tenuta delle contabilità ed accertamenti da parte dell'ufficio tecnico di finanza

1. L'UTF provvede al riscontro contabile della dichiarazione mensile di cui all'art. 4, comma 1, ed a riportarne i dati su un registro nel quale sono annotati anche gli estremi dei versamenti nonché degli eventuali avvisi di pagamento emessi dall'ufficio medesimo.

2. L'UTF esegue, almeno una volta all'anno, verifiche presso gli impianti ed i depositi eserciti dai soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6. In occasione di tali verifiche vengono rilevati anche i dati dei consumi energetici inerenti all'esercizio degli impianti. Per i prodotti assunti in carico che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è stato possibile accertare il regolare esito, viene presunta l'immissione in consumo alla data della constatazione, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera *c)*, n. 4, del testo unico e si procede al recupero della relativa imposta.

3. Ai fini di quanto disposto al comma 2, si presume regolare l'esito quando l'ammanco è dovuto a dispersione, distruzione, deterioramente o rottura accidentale delle confezioni constatati dall'amministrazione finanziaria o da altra autorità pubblica. Per i prodotti allo stato sfuso, l'esito è presunto regolare anche quando l'ammanco è contenuto:

a) per le perdite di lavorazione, nei limiti delle risultanze degli esperimenti preventivamente effettuati in contraddittorio con il fabbricante, o, in mancanza, dei cali tecnici previsti dalla normativa doganale;

b) per le perdite durante la giacenza, nei limiti dei cali naturali previsti dalla normativa doganale.

4. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti di cui all'art. 2, comma 8, nonché presso le ditte che commerciano od utilizzano i prodotti di cui all'art. 1, sui quali è stata già assolta l'imposta, per gli accertamenti ritenuti necessari.

5. Per l'esecuzione di controlli su base informatizzata l'UTF può richiedere ai soggetti di cui all'art. 2, commi 1, 6 e 8, i necessari supporti meccanografici relativi alle operazioni effettuate nonché a tutte le partite di prodotto introdotte od estratte.

Art. 6.

Immissione in consumo, circolazione e deposito

1. Non sono considerati immessi in consumo i prodotti di cui all'art. 1, ad esclusione dei prodotti di provenienza comunitaria o da Paesi terzi che non devono essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento, trasferiti agli impianti eserciti dai soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6, o inviati dai suddetti impianti a depositi propri o di altri in conto deposito, prima della distribuzione alla rete commerciale. I soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6, osservano la disciplina di cui all'art. 2 per ciascun deposito, proprio o di terzi, presso cui è custodita merce di loro proprietà. Tali soggetti tengono, presso ciascun deposito, il registro di cui all'art. 3, comma 5, e presentano, all'UTF competente, la dichiarazione mensile di cui all'art. 4, comma 1. I soggetti che esercitano la commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 1 attraverso più depositi appartenenti alla propria rete di distribuzione o mediante conti deposito presso altri operatori e che attuino la movimentazione, la predisposizione dei documenti di accompagnamento e la fatturazione con sistemi meccanografici centralizzati, possono tenere la contabilità per le deteminazione e la liquidazione dell'imposta presso l'impianto o deposito principale. Rimane fermo l'obbligo, per i suddetti soggetti, di ottenere, per ognuno dei depositi eserciti od utilizzati in conto deposito, la licenza fiscale di cui all'art. 2, comma 3, e di tenere, presso i medesimi, i registri di cui all'art. 3, comma 5. I predetti soggetti, qualora intendano avvalersi di tale facoltà, presentano all'UTF nel cui territorio di competenza è ubicato l'impianto principale la dichiarazione mensile di cui all'art. 4, comma 1, corredata da elenchi distinti delle quantità immesse in consumo da ciascuno dei diversi depositi e inviano a mezzo raccomandata, entro lo stesso termine previsto per la predetta dichiarazione mensile, a ciascuno degli UTF nel cui territorio di competenza sono ubicati i depositi secondari, copia dei dati di rispettiva pertinenza.

2. I prodotti di cui all'art. 1 possono essere trasferiti, senza corresponsione d'imposta, a soggetti che li utilizzano esclusivamente per la preparazione di merci o prodotti destinati a Paesi comunitari o terzi. I predetti soggetti:

a) osservano la disciplina di cui all'art. 2;

b) tengono un registro di carico e scarico, sul quale riportano giornalmente, dalla parte del carico, le partite ricevute con riferimento ai documenti di accompagnamento di cui al comma 3, e dalla parte dello scarico, le merci od i prodotti ottenuti e quelli esportati o trasferiti ad altri Paesi comunitari. Nel medesimo registro sono annotati anche gli estremi della documentazione relativa all'esportazione o degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992. Qualora il prodotto venga immesso in consumo in territorio nazionale, deve essere corrisposta la relativa imposta, maggiorata degli interessi di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico, relativi al periodo intercorrente fra la data di acquisto e quella del pagamento, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento;

c) utilizzano, nel caso in cui intendano effettuare anche lavorazioni per l'ottenimento di prodotti da immettere in consumo in territorio nazionale, prodotti di cui all'art. 1 che hanno già assolto l'imposta e li contabilizzano in apposito registro di carico e scarico, distinto da quello di cui alla lettera *b)*.

3. Il trasferimento dei prodotti nazionali di cui al comma 1, per i quali non è stata assolta l'imposta, agli impianti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dietro presentazione allo speditore di copia, vistata dall'UTF, della licenza di cui all'art. 2, i cui estremi vengono annotati, dal medesimo speditore, in apposito registro, e con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, emesso direttamente dal mittente senza prestazione di alcuna garanzia e recante la stampigliatura: «Valido per la circolazione nazionale dei prodotti di cui all'art. 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504». I prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, che devono essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento, importati senza il pagamento dell'imposta, devono essere scortati dal predetto documento di accompagnamento dalla dogana d'importazione all'impianto di destinazione. I prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale, valida anche per la presa in carico, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualità e quantità della merce e la data di spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene

le suddette indicazioni, la merce è scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Il ricevente comunica all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i tre giorni successivi a quello di arrivo.

4. La circolazione dei prodotti di cui all'art. 1 per i quali è stata assolta l'imposta e quella degli oli lubrificanti denaturati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, è effettuata con l'osservanza della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente il documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Tale documento deve provenire da una distinta serie di numerazione e sullo stesso deve essere indicato, oltre alla denominazione della merce, anche il codice della nomenclatura combinata; qualora la compilazione del documento sia effettuata mediante sistemi computerizzati e non siano disponibili gli spazi necessari, potranno essere indicate le sole prime quattro cifre del codice. Il medesimo documento può essere utilizzato anche per altre merci oggetto della stessa spedizione. L'esercizio dei depositi di oli lubrificanti e di bitume immessi in consumo è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 25 del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo; a tal fine i bitumi sono equiparati agli oli combistibili.

5. Per l'esportazione di prodotti di cui all'art. 1, il trasferimento fino alla dogana nazionale dove vengono espletate le formalità per l'esportazione stessa e fino alla dogana di uscita dal territorio comunitario, se trattasi di dogana nazionale, viene effettuato con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 3, quando per i prodotti da esportare non è stata assolta l'imposta, ovvero con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 4, quando per i medesimi prodotti è stata assolta l'imposta. Se la dogana di uscita non è nazionale, il trasferimento fino alla stessa dalla dogana nazionale dove sono state espletate le formalità è effettuato con la scorta, oltre che della bolletta di esportazione, anche della documentazione commerciale, fatta salva la normativa relativa al transito comunitario interno. Nel caso di trasferimento nel territorio di altro Paese comunitario, indipendentemente dal pagamento dell'imposta, il prodotto è scortato dalla sola documentazione commerciale, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualità e quantità della merce, la data della spedizione nonché il codice della nomenclatura combinata, limitatamente alle prime quattro cifre nel caso di compilazione con sistemi computerizzati, qualora manchino gli spazi necessari.

6. I prodotti di cui all'art. 1, già immessi in consumo, compresi quelli di provenienza comunitaria, introdotti negli impianti e depositi di cui al comma 1, sono contabilizzati separatamente. I suddetti prodotti, una volta assolta l'imposta, possono essere custoditi anche nei depositi fiscali di oli minerali.

7. L'applicazione degli articoli 1, comma 3, lettere *a)* e *c)*, 14 e 67, comma 4, del testo unico ai prodotti di cui all'art. 1 è effettuata con gli stessi criteri previsti per gli oli minerali soggetti ad accisa.

Art. 7.

Impiego di oli lubrificanti nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta

1. I soggetti che intendono impiegare oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta, presentano denuncia all'UTF, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego.

2. La denuncia è compilata secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, e indica espressamente le modalità d'impiego dei lubrificanti esenti, il quantitativo massimo degli stessi che si presume di impiegare in un anno, la qualità e quantità dei prodotti che si intendono ottenere.

3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta, determina, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuare il riscontro della regolarità dell'impiego degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta, prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti, provvede all'allibramento della denuncia in apposito registro degli «Utilizzatori di oli lubrificanti in esenzione d'imposta», rilasciandone attestazione; rilascia pure, se prevista, la licenza di cui all'art. 25, comma 4, del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'art 2, commi 4 e 5.

4. Per il trasferimento degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 3, con la sola sostituzione della copia della licenza con la copia dell'attestazione di cui al comma 3. Il documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, è tratto da una distinta serie di numerazione.

5. I soggetti di cui al comma 1, almeno cinque giorni prima di utilizzare gli oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, presentano all'UTF una comunicazione di impiego, nella quale indicano il periodo di utilizzazione, non superiore al bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantità dei lubrificanti in esenzione d'imposta che intendono impiegare. Copia della comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui al comma 6.

6. I soggetti di cui al comma 1 tengono un registro di carico e scarico, nel quale sono riportati giornalmente, dalla parte del carico, le quantità di olio lubrificante introdotte nell'opificio e gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 6, comma 3, e, nella

parte dello scarico, le quantità impiegate nonché i quantitativi di antiparassitari ottenuti. I predetti soggetti compilano mensilmente un prospetto da cui risultino le introduzioni giornaliere degli oli lubrificanti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati e gli antiparassitari ottenuti. Tali prospetti devono essere trasmessi all'UTF entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

7. L'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante il controllo del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarità del loro impiego nell'uso in esenzione d'imposta, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui al comma 6. L'UTF può anche effettuare controlli sulla movimentazione degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta.

8. Per la produzione di antiparassitari possono essere utilizzati anche oli lubrificanti per i quali è già stata assolta l'imposta. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzazione deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 e, per la circolazione, di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 8.

Impieghi in usi agevolati di oli lubrificanti denaturati

1. Gli oli lubrificanti, impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica e nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali e sintetiche, comprese le colle adesive, salvo quanto previsto al comma 2, sono denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze:

a) per gomme scure: 4 gr di colorante Oil bleu 9013 B;

b) per gomme chiare, resine materie plastiche e colle: 3 gr di tracciante RS e 1.000 gr di diisobutil o normal butil ftalato.

2. Per motivi tecnici l'amministrazione finanziaria può autorizzare, dandone notizia agli organi preposti ai controlli, l'utilizzazione di formule di denaturazione diverse da quelle indicate al comma 1, ovvero l'impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest'ultimo caso viene seguita la procedura di cui all'art. 7.

3 Le denaturazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate sotto vigilanza finanziaria, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso gli impianti e depositi di cui all'art. 2, presso i depositi doganali e fiscali e presso gli utilizzatori; la denaturazione presso gli utilizzatori deve essere effettuata subito dopo il ricevimento della merce. Almeno cinque giorni prima dell'effettuazione di ciascuna operazione di denaturazione, viene presentata all'UTF o alla dogana competenti apposita dichiarazione, contenente gli elementi identificativi della partita da denaturare e l'orario di effettuazione dell'operazione. È consentita la detenzione dei prodotti denaturati anche presso i depositi «intermedi» di cui all'art. 2, comma 5, ed all'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1995, ferma restando la disciplina relativa al rilascio della licenza di esercizio ed alla tenuta del registro di carico e scarico stabilita dall'art. 25 del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo. La movimentazione dei prodotti denaturati è contabilizzata giornalmente su un apposito registro di carico e scarico, cui devono essere allegati i relativi documenti giustificativi. È consentita la ricezione in territorio nazionale di prodotti provenienti da altri Stati comunitari, già denaturati secondo le suddette formule, purché ne sia data preventiva comunicazione all'UTF; la denaturazione effettuata in Paesi comunitari può essere certificata dalla competente autorità fiscale, fatta salva la facoltà di effettuare, da parte dell'amministrazione finanziaria, i controlli ritenuti necessari.

Art. 9.

Altri casi d'impieghi esenti o non soggetti ad imposta

1. Ai fini dell'applicazione agli oli lubrificanti del trattamento fiscale previsto dall'art. 62, comma 3, del testo unico, per i consumi interni di cui all'art. 22, comma 2, del testo unico medesimo, si considerano stabilimenti di produzione di oli minerali, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del testo unico, anche gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 6, con esclusione di quelli di produzione o di trattamento dei bitumi, dei polimeri poliolefinici sintetici e degli estratti aromatici.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1996, per l'impiego degli oli lubrificanti per provviste di bordo, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, o per i consumi interni di cui all'art. 22, comma 2, del testo unico, per l'impiego dei bitumi negli usi di cui all'art. 62, comma 7, secondo periodo, del testo unico nonché per la destinazione dei prodotti di cui all'art. 1 agli impieghi di cui all'art. 17, comma 1, del testo unico si adottano i medesimi criteri vigenti per gli oli minerali soggetti ad accisa destinati ai medesimi impieghi.

3. I soggetti che intendono impiegare i bitumi negli usi di cui all'art. 62, comma 7, primo periodo, del testo unico, intendendosi per «manufatti per l'edilizia» ogni elemento prefabbricato che trovi impiego nell'edilizia, presentano, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, denuncia in duplice copia all'UTF, allegandovi un elenco dei quantitativi di bitume contenuti nei vari tipi di manufatti. L'UTF provvede all'allibramento della denuncia nel registro degli «Utilizzatori di bitumi in usi esenti», rilasciandone attestazione. L'utilizzatore tiene un registro di carico e scarico, nel quale sono riportati giornalmente, dalla parte del carico, le quantità di bitume pervenute e gli estremi dei relativi documenti di

accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, i quantitativi di bitume passati alla lavorazione e i manufatti ottenuti, per la cui composizione, in sede di riscontro, si tiene conto di quanto risulta dalla contabilità aziendale. Per il ritiro del bitume dagli impianti fornitori si applica la disciplina di cui all'art. 7, comma 4.

Art. 10.

Scritturazione e conservazione dei registri

1. I registri previsti dal presente regolamento sono approntati dalle ditte obbligate alla loro tenuta e sono sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF. Alla fine dell'esercizio finanziario si procede alla chiusura contabile dei registri e le giacenze effettive finali sono riportate sui registri dell'anno successivo. I registri e la documentazione allegata sono custoditi per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dall'UTF.

3. I registri ed i documenti ad essi allegati sono scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.

4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.

Art. 11.

Disposizioni varie e penalità

1. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attività degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possibile il suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.

2. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze. Restano fermi i poteri di indagine e di controllo spettanti alla Guardia di finanza sulla base della normativa vigente.

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 1, del testo unico.

Art. 12.

Periodo transitorio

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati già autorizzati dagli UTF a produrre o commercializzare i prodotti di cui all'art. 1, o ad utilizzarli in usi esenti ai sensi dell'art. 62 del testo unico, devono adeguarsi alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, integrando se del caso la documentazione già presentata.

2. È consentito, fino ad esaurimento, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrta in vigore del presente regolamento, l'impiego della bolletta di cauzione mod. H-*ter* 18 in luogo del documento di cui all'art. 6, comma 3, e dei certificati di provenienza mod. H-*ter* 16 e 16-*bis* in luogo del documento di accompagnamento di cui al comma 4 del medesimo articolo, purché siano muniti, nel primo caso, della stampigliatura «Vale quale documento previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557» e, nel secondo caso, della stampigliatura «Vale quale documento previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 settembre 1996

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1996
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 51

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (più brevemente «testo unico») approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995, è il seguente: «1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al

riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti».

I testi degli articoli 61 e 62 del testo unico sono i seguenti:

«Art. 61 *(Disposizioni generali)*. — 1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II si applicano con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;

c) l'immissione in consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;

3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;

4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;

g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennità di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4.

2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, comma 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera *d)* e del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera *d)*.

4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 1 milione. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *e)*, e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta».

«Art. 62 *(Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio)*. — 1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo (1) anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione.

2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di consumo (1).

3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.

5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.

6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica

(1) Per le aliquote vedasi allegato I.

7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume

9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. I comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 62 del testo unico vedansi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, reca la disciplina della importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e carburanti ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 1933.

— Il testo dell'art. 63, comma 2, del testo unico è il seguente:

«2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500 mila;

b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): lire 200 mila;

c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: lire 100 mila;

d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila;

e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65 mila. Il diritto annuale di cui alla lettera *a)* è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera *c)* è dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'art. 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera *c)* viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786».

Il testo dell'art. 63, comma 4, del testo unico è il seguente: «4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso».

— Per i riferimenti agli articoli 61 e 62 del testo unico vedansi note alle premesse.

— I testi dei commi 1 e 2 dell'art. 21 del testo unico sono i seguenti:

«1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);

f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);

g) gas metano (codice NC 2711 29 00).

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti di cui al codice NC 2709,

d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90,

g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

n) i prodotti di cui al codice NC 3817».

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, è il seguente:

«Art. 4. — È costituito il Consorzio obbligatorio degli oli usati, al quale è conferita la personalità giuridica.

Al consorzio partecipano in posizione paritetica tra loro due categorie di soggetti, di cui una comprende tutte le imprese che producono oli base rigenerati e l'altra tutte le imprese che immettono al consumo, anche in veste di importatori, oli lubrificanti di base e finiti. Nell'ambito della prima categoria, le quote di partecipazione sono proporzionali alle quantità di oli usati lavorate; nell'ambito della seconda, alle quantità di lubrificanti immesse al consumo.

Il consorzio non ha fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le deliberazioni degli organi del consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

Il consorzio ripartisce annualmente i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6, tra le imprese partecipanti in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti di base e finiti da ciascuna di esse immessi al consumo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine.

Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma precedente, secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi dell'art. 7».

— Vedasi anche il successivo decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, che ha introdotto nuove disposizioni in materia.

Note all'art. 3:

— Per il riferimento all'art. 62 del testo unico vedansi note alle premesse.

— Il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992 reca l'approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

Nota all'art. 4:

— Per il riferimento all'art. 61 del testo unico vedansi note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il riferimento al decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992 vedansi nota all'art. 3, comma 6.

— Il testo dell'art. 3, comma 4, del testo unico è il seguente: «4. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari».

— Il regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 276 del 19 settembre 1992.

— Per il riferimento all'art. 62 del testo unico vendansi note alle premesse.

— Il D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, reca norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

— Il testo dell'art. 25 del testo unico è il seguente:

«Art. 25 *(Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa)*. — 1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi;

b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

3. Sono esenti dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di oli minerali detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.

4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico.

5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera *a)*, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.

7. La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni.

8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione».

— I testi degli articoli 1, comma 3, lettere *a)* e *c)*, dell'art. 14 e dell'art. 67, comma 4, del testo unico sono i seguenti:

«Art. 1, comma 3. — Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:

a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato" il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) *(omissis)*.

c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;

2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;

3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;

4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni».

«Art. 14 *(Recuperi e rimborsi dell'accisa)*. — 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso

2. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.

3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti L'istanza di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.

4. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta

5. Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiore a L. 20.000»

«Art. 67, comma 4. — Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria».

Note all'art 7

— Per i riferimenti agli articoli 25 e 62, vedansi, rispettivamente, le note all'art. 6 ed alle premesse

— Per il riferimento al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 vedasi nota all'art 6

Note all'art 8

Il tracciante RS è definito dal D.M 25 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 27 novembre 1988 come la sostanza costituita chimicamente da 2-etil-antrachinone, avente peso molecolare = 236,27, punto d'ebollizione maggiore di 300 °C e punto di fusione 108-111 °C.

- I testi dell'art 2, comma 5, e dell'art 9, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, sono i seguenti

«Art. 2, comma 5 - I prodotti denaturati di cui al comma 1 possono essere custoditi anche in appositi depositi commerciali di oli minerali, definiti "intermedi", che possono essere anche costituiti da distinti reparti di depositi commerciali di prodotti ad imposta assolta. L'istituzione dei suddetti depositi è subordinata alla presentazione al competente ufficio tecnico di finanza, in appresso identificato con la sigla "UTF", almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di apposita denuncia, redatta secondo i criteri previsti all'art. 3, comma 2, nonché alla verifica secondo le modalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo ed alla prestazione della cauzione prevista dall'art 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, salvo il caso previsto al comma 2 dello stesso art. 7. Effettuata la verifica, l'UTF rilascia la licenza di esercizio prevista dall'art. 3 del sopracitato provvedimento legislativo Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercenti la vendita al dettaglio che custodiscono, in quantitativi complessivamente non superiori ai 500 chilogrammi, i prodotti denaturati e quelli condizionati di cui al comma 6».

«Art. 9, comma 4 - I prodotti di cui all'art. 6, denaturati e non, possono essere custoditi a scopo commerciale, oltre che presso gli impianti di produzione ed i depositi fiscali e doganali, anche nei depositi "intermedi" di cui all'art 2, comma 5, o presso appositi depositi "intermedi", soggetti alla medesima disciplina dei precedenti, ad esclusione della prestazione della cauzione e del rilascio della licenza. In quest'ultimo caso l'UTF, effettuata la verifica, iscrive il deposito in apposito registro dei "Depositi intermedi di prodotti petroliferi non soggetti ad accisa" e ne dà comunicazione all'interessato, che può così dare inizio alla propria attività I suddetti depositi sono soggetti alla tenuta di apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati, distintamente per i prodotti denaturati e per quelli non denaturati, i quantitativi pervenuti e quelli estratti, con riferimento ai documenti di accompagnamento. In caso di esportazione, ai registri deve essere allegata copia della documentazione doganale comprovante l'avvenuta effettuazione di tale operazione, mentre per le operazioni di trasferimento in altri Paesi comunitari deve essere fatto riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 251 del 24 ottobre 1992. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercizi per la vendita al dettaglio che custodiscano, in quantitativi complessivamente non superiori ai 3.000 litri, i prodotti denaturati di cui al comma 1 o condizionati di cui al comma 5. Il predetto limite di capacità può essere elevato per motivate e particolari esigenze di commercializzazione».

– Per i riferimenti agli articoli 25 e 62 del testo unico vedansi note all'art 6 ed alle premesse

Note all'art 9

– Per il riferimento all'art 62 del testo unico vedansi note alle premesse

– I testi dei commi 2 e 3 dell'art 22 del testo unico sono i seguenti:

«2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi alla produzione di oli minerali e per la propulsione di veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali

3. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti ad operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico».

- Il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, reca norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provviste di bordo delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie In particolare, il testo dell'art 6, relativo ai lubrificanti, è il seguente

«Art. 6 *(Oli lubrificanti)*. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo sulle imbarcazioni aventi titolo all'esenzione indicata nell'art 1 Gli oli lubrificanti destinati a tale impiego non sono soggetti a denaturazione

2 Le partite di oli lubrificanti sono assunte in carico in base ai documenti di cui all'art 3, sui quali è apposta la seguente stampigliatura: "Valido per la circolazione nazionale degli oli lubrificanti destinati in esenzione fiscale a provvista di bordo", emessi direttamente dal mittente per la scorta del prodotto nazionale e con riferimento alla documentazione commerciale emessa per il trasporto del prodotto di provenienza comunitaria. Gli oli lubrificanti importati senza il pagamento dell'imposta sono scortati con i predetti documenti di circolazione per il trasferimento dalla dogana all'impianto di destinazione».

- Per il riferimento all'art. 62 del testo unico, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, del testo unico è il seguente: «1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari,

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle forze armate nazionali e di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti;

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto».

— Per il riferimento all'art. 62 del testo unico vedansi note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 50, comma 1, del testo unico è il seguente: «1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denuncie prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni».

Nota all'art. 12

— Per il riferimento all'art. 62 del testo unico vedansi note alle premesse.

96G0563

DECRETO 2 agosto 1996.

Adeguamento del compenso spettante all'Automobile club d'Italia nell'anno 1996, per la riscossione, la contabilizzazione ed il versamento dell'imposta erariale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante, all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1997) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la sentenza della Corte di cassazione n. 8770/90 del 31 maggio 1989, depositata in cancelleria il 27 agosto 1990;

Vista la nota del 1° aprile 1996, n. 5118, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nel trimestre ottobre-dicembre 1995, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a + 396%;

Considerato che per l'anno 1996 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1996 anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 396%.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dell'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1996 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma della legge 23 dicembre 1977, n. 952 contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1996
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 389

96A7032

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 1996

Sospensione dell'esecuzione, nei confronti di alcune cooperative, dei decreti ministeriali 2 ottobre 1995 e 18 dicembre 1995 relativi ai risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 237.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238,
dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoriasvolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*, e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale sono state apportate modificazioni al decreto ministeriale 2 ottobre 1995 sopra specificato,

Considerato che i tribunali amministrativi di Lazio, Umbria e Abruzzo hanno accolto le domande incidentali di sospensione dei decreti ministeriali 2 ottobre 1995 e 18 febbraio 1995 nei confronti delle seguenti cooperative: Consorzio cantine cooperative italiane, Agyllina 78, Le Due Torri, Consorzio produttori agricoli di Reggio Emilia, Zoocasearia Ericina, Giuseppe Di Vittorio e Associazioni produttori abruzzesi;

Viste al riguardo la nota dell'Avvocatura generale dello Stato del 31 luglio 1996, che da comunicazione delle ordinanze del TAR del Lazio, e le ordinanze del TAR Lazio del 24 gennaio 1996, del TAR Umbria del 20 marzo 1996 e del TAR Abruzzo del 10 gennaio 1996;

Decreta:

Art. 1

È sospesa l'esecuzione dei decreti ministeriali 2 ottobre 1995 e 18 dicembre 1995 nei confronti delle seguenti cooperative: Consorzio cantine cooperative italiane, Agyllina 78, Le Due Torri, Consorzio produttori agricoli di Reggio Emilia, Zoocasearia Ericina, Giuseppe Di Vittorio e Associazione produttori abruzzesi.

Roma, 15 ottobre 1996

Il direttore generale: PILO

96A7017

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 luglio 1996

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma,

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta.

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa edilizia «Impiegati civili e militari dello Stato» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Amleto Franchi in data 17 dicembre 1953, registro società n. 453, presso il tribunale di Chieti - BUSC n. 5/44322;

2) società cooperativa edilizia «Casa Mia» S.r.l., con le in San Vito Chietino, costituita per rogito notar ıanuele Ciampoli ın data 25 aprile 1954, registro ·ıeta n. 21, presso il tribunale di Lanciano - BUSC 9/46383;

3) società cooperativa edilizia «La Florida» S.r.l., ı sede in Chieti, costituita per rogito notar Ubaldo ılli in data 21 novembre 1956, registro società n. 512, ·sso il tribunale di Chieti - BUSC n. 47/61086;

4) società cooperativa edilizia «Parva Domus II» l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Carlo ·taroli in data 21 aprile 1958, registro società n. 537, ·sso il tribunale di Chieti - BUSC n. 48/61531;

5) società cooperativa edilizia «Casa Nostra» S.r.l., n sede in Lanciano, costituita per rogito notar mmaso Pace in data 15 maggio 1948, registro società 508, presso il tribunale di Lanciano - BUSC nu-·ro 213/29551;

6) società cooperativa edilizia «Edilnostra Cinghiale» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Pretaroli Alfredo in data 27 dicembre 1978, registro società n. 1641, presso il tribunale di Chieti - BUSC n. 702/164671;

7) società cooperativa edilizia «Edilnostra Achille» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Pretaroli Alfredo in data 27 dicembre 1978, registro società n. 1642, presso il tribunale di Chieti - BUSC n. 703/164672;

Chieti, 11 luglio 1996

Il direttore: COLACI

96A7005

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

·CRETO RETTORALE 19 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, provato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive ›dificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore provato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nvertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e ›ccessive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ;lio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ırzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comı 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di ordinamento delle università della regione Emilia-›magna, adottato il 30 marzo 1994, con cui è stato provato il documento generale di programmazione lle quattro università emiliane per il triennio 1994-96, ›adito il 6 giugno 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1995, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria»;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di ingegneria in data 21 marzo 1996, del senato accademico in data 22 maggio 1996 e dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo in data 5 giugno 1996;

Preso atto del parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

L'art. 136 dello statuto di questo Ateneo, viene integrato con l'inserimento nell'elenco dei corsi di laurea ivi previsti di:

ingegneria delle telecomunicazioni;

ingegneria informatica;

ingegneria gestionale,

e gli articoli 143-*bis*, 143-*ter* e 143-*quater* da aggiungere *ex novo*:

Art. 143-*bis*. — Il corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore dell'informazione», a cui corrisponde un determinato ambito professionale.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria delle telecomunicazioni sono obbligatorie le annualità sottoelencate:

quattro annualità nei settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica
A01C Geometria
A03X Fisica matematica
A04A Analisi numerica
A01A Logica matematica
A01B Algebra
A02B Probabilità e statistica matematica
S01A Statistica

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: B01A Fisica generale

una annualità nel settore scientifico-disciplinare:

B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: C06X Chimica

una annualità nel settore scientifico-disciplinare:

I27X Ingegneria economico-gestionale
P01A Economia politica

una annualità nei settore scientifico-disciplinare:

I04B Macchine a fluido
I04C Sistemi e tecnologie energetici
I05A Fisica tecnica industriale
I05B Fisica tecnica ambientale
I07X Meccanica applicata alle macchine

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: I17X Elettrotecnica

due annualità nel settore scientifico-disciplinare: K01X Elettronica

due annualità nel settore scientifico-disciplinare: K02X Campi elettromagnetici

cinque annualità nel settore scientifico-disciplinare: K03X Telecomunicazioni

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: K04X Automatica

tre annualità nel settore scientifico-disciplinare: K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: K10X Misure elettriche ed elettroniche

Le restanti annualità, necessarie per raggiungere il numero previsto di ventinove, saranno scelte dallo studente secondo il disposto dell'art. 144, lettera *g)*.

Art. 143-*ter*. — Il corso di laurea in ingegneria informatica appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore dell'informazione», a cui corrisponde un determinato ambito professionale.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica sono obbligatorie le annualità sottoelencate:

quattro annualità nei settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica
A01C Geometria
A03X Fisica matematica
A04A Analisi numerica
A01A Logica matematica
A01B Algebra
A02B Probabilità e statistica matematica
S01A Statistica

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: B01A Fisica generale

una annualità nei settori scientifico-disciplinare:

B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: C06X Chimica

una annualità nei settori scientifico-disciplinare:

I27X Ingegneria economico-gestionale
P01A Economia politica

una annualità nei settori scientifico-disciplinari:

I04B Macchine a fluido
I04C Sistemi e tecnologie energetici
I05A Fisica tecnica industriale
I05B Fisica tecnica ambientale
I07X Meccanica applicata alle macchine

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: I17X Elettrotecnica

due annualità nel settore scientifico-disciplinare: K01X Elettronica

due annualità nel settore scientifico-disciplinare: K03X Telecomunicazioni

due annualità nel settore scientifico-disciplinare: K04X Automatica

sette annualità nel settore scientifico-disciplinare: K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: A04B Ricerca operativa

Le restanti annualità, necessarie per raggiungere il numero previsto di ventinove, saranno scelte dallo studente secondo il disposto dell'art. 144, lettera *g)*.

Art. 143-*quater*. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria gestionale sono obbligatorie le annualità sottoelencate:

quattro annualità nei settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica
A01C Geometria
A03X Fisica matematica
A04A Analisi numerica
A01A Logica matematica
A01B Algebra
A02B Probabilità e statistica matematica
S01A Statistica

due annualità nel settore scientifico-disciplinare: B01A Fisica generale

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: C06X Chimica

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni

una annualità nei settori scientifico-disciplinari:

I27X Ingegneria economica-gestionale

P01A Economia politica

una annualità nei settori scientifico-disciplinari:

H07A Scienza delle costruzioni

I05A Fisica tecnica industriale

due annualità nei settore scientifico-disciplinari:

I04C Sistemi e tecnologie energetici

I07X Meccanica applicata alle macchine

I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine

I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

una annualità nei settori scientifico-disciplinari:

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione

I14A Scienza e tecnologia dei materiali

una annualità nei settori scientifico-disciplinari:

I17X Elettrotecnica

K01X Elettronica

K03X Telecomunicazioni

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: K04X Automatica

una annualità nei settori scientifico-disciplinari:

A04B Ricerca operativa

S02X Statistica economica

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: I11X Impianti industriali meccanici

una annualità nei settori scientifico-disciplinari:

I02C Impianti e sistemi aerospaziali

I11X Impianti industriali meccanici

I15C Impianti chimici

I19X Sistemi elettrici per l'energia

una annualità nel settore scientifico-disciplinare: I27X Ingegneria economico-gestionale

una annualità nei settori scientifico-disciplinari:

I10X Tecnologie e sistemi di elaborazione

I27X Ingegneria economico-gestionale

P02B Economia e gestione delle imprese

Le restanti annualità, necessarie per raggiungere il numero previsto di ventinove, saranno scelte dallo studente secondo il disposto dell'art. 144, lettera *g)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 19 settembre 1996

Il rettore: OCCHIOCUPO

96A7019

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera adottata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» nell'adunanza del 13 dicembre 1995 ed approvata nella seduta del 24 gennaio 1996, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei ricercatori universitari di quattro unità;

Vista la proposta del senato accademico del 20 maggio 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 giugno 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 24 settembre 1996, prot. n. 1982, in merito all'ampliamento della pianta organica dei ricercatori universitari di quattro posti, con organico che passa sa 479 a 483 unità;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella parte IV «Dei lettori, aiuti, assistenti e ricercatori», titolo I «Disposizioni generali», nella tabella n. 4 annessa all'art. 151 del vigente statuto concernente i posti di ricercatori, l'organico dei ricercatori universitari della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» diventa il seguente:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" . . . . 483».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 ottobre 1996

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

96A7009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 8 agosto 1996, n. 438, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 438 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996), non convertito in legge, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.», sono state abrogate dall'art. 14 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996).

96A7095

Comunicato relativo al decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996), non convertito in legge, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore», sono state abrogate dall'art. 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996).

96A7096

Comunicato relativo al decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996), non convertito in legge, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale», sono state abrogate dall'art. 12 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996).

96A7097

Comunicato relativo al decreto-legge 8 agosto 1996, n. 441, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 441 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996), non convertito in legge, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti», sono state abrogate dall'art. 9 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996).

96A7098

Comunicato relativo al decreto-legge 8 agosto 1996, n. 442, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 442 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996), non convertito in legge, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata», sono state abrogate dall'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996).

96A7099

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione alla Federazione italiana della caccia, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 8 agosto 1996, registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 13 agosto 1996 al n. 719, visti semplici, divisione II, la Federazione italiana della caccia, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dal geom. Giuseppe Zanichelli al prezzo di L. 17.000 000 l'immobile sito in Bologna, piazza di Porta Mascarella n. 7, primo piano e secondo interrato, costituito da un appartamento e da un vano cantina per complessivi mq 152 circa, contraddistinti al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Bologna dal mappale n 379 sub 6 del foglio n. 163.

96A7024

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione allo statuto della Fondazione «Generale ispettore del genio navale Umberto Pugliese»

Con decreto ministeriale 25 settembre 1996 è stato modificato l'art. 2 dello statuto della Fondazione «Generale ispettore del genio navale Umberto Pugliese».

96A7023

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Determinazione definitiva del finanziamento relativo agli interventi in materia di raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni della costa tirrenica calabrese nell'ambito del programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 3 agosto 1993 per l'intervento: Intervento «A»: raccolta differenziata nei comuni della costa tirrenica calabrese. Intervento «B»: discarica controllata n. 19 prov. Reggio Calabria. Intervento «C»: discarica controllata n. 1, nell'ambito del programma ENVIREG, è definitivamente determinato in L. 1 802 679 663.

96A7021

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto di completamento degli interventi urgenti sui sistemi depurativi dei comuni di Vasto e S. Salvo nell'ambito del programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento: «Progetto di completamento degli interventi urgenti sui sistemi depurativi dei comuni di Vasto e S. Salvo», nell'ambito del programma ENVIREG, è definitivamente determinato in L. 5.312.350.000.

96A7020

Determinazione definitiva del finanziamento per la realizzazione del terzo lotto funzionale dell'impianto di depurazione di Punta Penna nell'ambito del programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento «Sistemi di disinquinamento - realizzazione del terzo lotto funzionale dell'impianto di depurazione di Punta Penna», nell'ambito del programma ENVIREG, è definitivamente determinato in L. 2.596.160.000.

96A7022

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 recante: «Modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate».

Si comunicano di seguito gli estremi di registrazione della Corte dei conti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, recante: «Modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate», decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996:

«Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1996 - Registro n. 1 Industria, foglio n. 185».

96A7040

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue· **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z.S
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 2 0 9 6 *

L. 1.400